Allegato n. 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010

TARIFFE

da applicarsi alle attività di trasporto sanitario nell'ambito della fatturazione diretta

1.

Tariffa base	Km da 0 a 50 (andata e ritorno)	€ 50,00
	Dal Km 51 in poi (andata e ritorno)	€ 0,95 al Km
Supplemento estero	Anche per i servizi svolti solo in parte all'estero	+10% dell'intera tariffa base, comprensiva della voce "tempo di attesa"
Supplemento notturno	Relativo a servizi che, anche solo parzialmente, si volgono tra le h. 22,00 e le h. 6,00	+10% dell'intera tariffa base, comprensiva della voce "tempo di attesa"
Supplemento festivo		+10% dell'intera tariffa base, comprensiva della voce "tempo di attesa"
Supplemento assistenza infermieristica		+30% dell'intera tariffa base
tempo di attesa e/o di assistenza da parte del personale tecnico soccorritore	All'ora o frazione di ora	€ 25,00

2. Il costo a chilometro di cui al punto 1 è fissato periodicamente con determinazione del Direttore generale dell'Azienda U.S.L della Valle d'Aosta.

3. Per tempi di attesa si intende lo stazionamento di uomini e mezzi, in costanza di assistenza al paziente trasportato, presso luoghi di cura, ambulatori, domicilio, aeroporti, moli, stazioni o fermate relative a servizi di trasporto in genere. Per tempi di assistenza si intendono quelli in cui gli operatori svolgono il trasporto, dall'origine del servizio al termine dello stesso (compreso di andata e ritorno).

4. Sono a carico del trasportato le spese relative ad eventuali pedaggi, tasse, ecc, per la percorrenza veicolare di tratti a pagamento (autostrade, anche estere, tunnels, ponti) sia per l'andata che per il ritorno del mezzo.

5. Sono altresì a carico del trasportato eventuali spese di vitto e alloggio dell'equipaggio in occasione di trasporti a lunghissima percorrenza.

6. Nel caso di trasporti barellati multipli con lo stesso viaggio e mezzo, l'intero ammontare della tariffa è incrementato del 30%.

7. Se è ritenuta necessaria la presenza di un medico, il richiedente concorderà con lo stesso modalità e tariffe, nel rispetto (qualora di tratti di personale dipendente dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta) delle norme relative alla libera professione.

8. All'atto della richiesta di un servizio di trasporto sanitario a pagamento, l'Azienda U.S.L. è tenuta a comunicare al cliente l'eventuale esistenza di altri soggetti autorizzati (privati o associazioni) in grado di svolgere il servizio richiesto, indicando il loro recapito e la qualifica professionale affinché il cliente, ove lo ritenga opportuno, possa ottenere preventivi di spesa alternativi o altre informazioni ritenute utili.

9. L'Azienda U.S.L. può adottate, con deliberazione del Direttore generale, apposito regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative.